CAMERA DEI DEPUTATI N. 3804

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

—

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza

Seduta del 19 novembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto presidenziale 7 ottobre 1970, n. 820, è stata eretta in ente morale l'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza la quale persegue finalità altamente morali proponendosi, tra l'altro, di promuovere e cementare l'unione di tutti i dipendenti in congedo dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di prestare loro assistenza morale ed economica, di rinsaldare i vincoli di cameratismo e fratellanza con i colleghi ancora in servizio.

L'associazione trae i mezzi finanziari ordinari necessari per la realizzazione delle proprie finalità soprattutto dai contributi dei soci; tali entrate non sono però sufficienti a garantire un adeguato sviluppo dell'attività associativa che consenta di impiegare tutte le energie disponibili per la realizzazione degli scopi sociali.

Si rende, pertanto, necessario, in analogia con quanto si è statuito con la legge 31 luglio 1956, n. 935, per le associazioni d'arma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e con legge 20 ottobre 1960, n. 1266, per l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, concedere un congruo contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, mediante apposito stanziamento in bilancio.

A tale esigenza risponde l'unito disegno di legge il quale nell'articolo 1 stabilisce la misura massima della sovvenzione che può essere concessa per ogni esercizio finanziario e nell'articolo 2 assicura la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto presidenziale 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di lire 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1971.

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.